

**Telelaser è strumento conforme al codice della strada  
( Giudice di Pace Trieste, sentenza 19.09.2001 )**

**- Si ringrazia per la cortese segnalazione il dott. Giuseppe Garrano, Giudice di Pace in Trieste**

*In tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale rilevabili a norma dell'art. 142, comma 6, cod. strada a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso dei fatti in esso attestati dal Pubblico Ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margine di apprezzamento, nonché della sua provenienza da Pubblico Ufficiale.*

*Di conseguenza, l'identificazione del veicolo e il superamento dei limiti di velocità devono ritenersi provati sulla base della verbalizzazione e dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova il verbale in questione fino a querela di falso della effettuazione dei rilievi stessi, fermo restando, peraltro, che le risultanze di questi rilievi valgono fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente attraverso la dimostrazione, in base a concrete circostanze di fatto, del difetto di funzionamento dello strumento (1).*

*Lo strumento misuratore della velocità Telelaser Eltraff mod. LTI20-20 è conforme al disposto del comma 1 dell'art 345 citato, in quanto fissa la velocità tenuta dal veicolo sopraggiungente in un dato momento in modo chiaro ed accertabile; infatti, ne permette l'accertamento con la visualizzazione della rilevazione sul display e la stampa su apposito "scontrino" dei dati rilevati che vengono fatti visionare al trasgressore sul display, tutelando in tal modo la riservatezza dell'utente.*

(1) Si veda Cass.civ.sez.I,30/12/1998 n.12887, sez.III, 5/11/1999, n.12330; 8/02/2000, n.1380.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL GIUDICE DI PACE DI TRIESTE**

dott. Giuseppe Garano, alla pubblica udienza del 19 settembre 2001, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. **712/2001** R.G. promossa

**DA**

**STEFANO SFORZA**, elettivamente domiciliato in Trieste, presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trieste, Via Coroneo 13, rappresentato e difeso dall'Avv. **ALESSIA TARLAZZI** del Foro di Bologna, giusto mandato a margine del ricorso in opposizione;

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**PREFETTO DI TRIESTE**, domiciliato per la carica in Trieste, Palazzo del Governo, alla Piazza Unità, rappresentato dal dott. Enrico Roccatagliata;

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** opposizione a verbale d'accertamento ai sensi degli articoli 22, 22 bis e 23 Legge 689/81.

**CONCLUSIONI DELL'ATTORE:**

piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di Trieste, contrariis reiectis, disapplicato il decreto ministeriale n. 4199 del 08/09/97 dell'omologazione dell'apparecchiatura Telelaser LTI mod. 20-20 dichiarato preliminarmente l'annullamento e/o nullità e/o illegittimità del verbale di contestazione n. 515965 M del 25/04/2001 elevato dalla Polizia Stradale di Trieste e di ogni consequenziale provvedimento,

- 1) dichiarare illegittima e conseguentemente revocare la sanzione pecuniaria di £. 635.090= di cui al verbale di contestazione n.515965 M del 25/05/2001 della Polizia Stradale di Trieste;
- 2) revocare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per giorni 30 disposta dalla Prefettura di Trieste (ad oggi 20 maggio 2001 non ancora notificata al ricorrente);
- 3) disporre la cancellazione della annotazione della sanzione sulla patente di guida ed ogni altra cautela consequenziale.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".

Con riserva di produrre documenti ed indicare mezzi istruttori entro prefiggendo termine.

**CONCLUSIONI DELLA P.A. RESISTENTE:**

salvo quanto disposto dall'art. 23, quinto comma, della Legge 689/81, voglia il signor Giudice respingere l'opposizione perché pretestuosa ed infondata, con vittoria di spese che si fa riserva di quantificare con separato atto o comunque di quelle spese la cui determinazione si rimette all'equa valutazione della S.V.. Con ogni riserva.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il giorno 23 maggio 2001, il sig. Stefano Sforza ha proposto opposizione avverso il verbale n. 515965 M della Polizia Stradale di Trieste, redatto in data 25/04/2001, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 142/9 del Codice della strada ed irrogata la sanzione pecuniaria in misura ridotta di lire 635.090.= e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Ha chiesto altresì la revoca della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per giorni 30 disposta dal Prefetto di Trieste, ed ha dedotto:

- la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 del Regolamento d'esecuzione del codice della strada;
- la inattendibilità della rilevazione;
- la disapplicazione del D.M. n.4199/97 di omologazione del Telelaser perché illegittimo per violazione dell'art.345 Reg.Es.CdS;
- l'illegittimità del verbale di contestazione e delle relative sanzioni;
- la omessa indicazione nel verbale delle necessarie formalità atte a garantire la fondatezza e la regolarità dell'accertamento.

Si è costituita la P.A. opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.

All'odierna sessione, dopo la discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo letto e pubblicato in udienza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La opposizione va rigettata e confermata la opposta ingiunzione:

- l'illecito amministrativo trova la sua fonte normativa nella disposizione di legge di cui in narrativa;
- la sussistenza del fatto e la commissione dell'illecito trova la sua fonte probatoria nel verbale di contravvenzione di cui in atti, nel quale correttamente si fa richiamo dell'art. 142/9 del D.Lgs. 30/04/1992, n.285 (Codice della Strada), quale norma precettiva e sanzionatoria;
- l'illecito è stato contestato immediatamente previo fermo del veicolo in corrispondenza del posto fisso di controllo; contestualmente è stata ritirata la patente di guida;
- in tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale rilevabili a norma dell'art. 142, comma 6, cod. strada a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso dei fatti in esso attestati dal Pubblico Ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margine di apprezzamento, nonché della sua provenienza da Pubblico Ufficiale.

Di conseguenza, l'identificazione del veicolo e il superamento dei limiti di velocità devono ritenersi provati sulla base della verbalizzazione e dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova il verbale in questione fino a querela di falso della effettuazione dei rilievi stessi,

fermo restando, peraltro, che le risultanze di questi rilievi valgono fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente attraverso la dimostrazione, in base a concrete circostanze di fatto, del difetto di funzionamento dello strumento (Cass.civ.sez.I,30/12/1998 n.12887, sez.III, 5/11/1999, n.12330; 8/02/2000, n.1380);

- lo strumento misuratore della velocità Telelaser Eltraff mod. LTI20-20, matr. 012603, approvato con D.M. n. 4199 del 8/9/97 e n.6025 del 30/11/98, e Decreto Ministero LL.PP. 29/10/1997, è stato installato nel posto di controllo, dagli Agenti della Polizia Stradale di Trieste che ne hanno controllato ed attestato il regolare funzionamento mediante la redazione del relativo verbale, depositato in atti;
- infondati sono i rilievi generici del ricorrente sulla inattendibilità dello strumento e sulla non conformità ai requisiti richiesti dall'art.345, comma 1 del reg. 495/1992: lo strumento, conformemente al disposto del comma 1 dell'art 345 citato, fissa la velocità tenuta dal veicolo sopraggiungente in un dato momento in modo chiaro ed accertabile; infatti, ne permette l'accertamento con la visualizzazione della rilevazione sul display e la stampa su apposito "scontrino" dei dati rilevati che vengono fatti visionare al trasgressore sul display, tutelando in tal modo la riservatezza dell'utente.

Come spiegato in precedenti decisioni di questo giudice (v. Sent. Giudice di pace di Trieste: n.632 del 19/09/2000; n.633 del 2/10/2000; n.848 del 6/12/2000; n.890 del 13/12/2000; n.258/01 del 20/06/01), le caratteristiche di funzionamento dello strumento, considerato il più preciso misuratore della velocità a livello mondiale, escludono la possibilità di rilevazioni errate a causa di spostamenti dello strumento o di presenza di oggetti che vengano a frapporsi tra lo strumento e l'oggetto sotto controllo nell'attimo del rilevamento; come specificato nella documentazione del costruttore, lo strumento può essere usato o impugnato come una telecamera o appoggiato alla spalla o fissato su apposito treppiede o cavalletto: in ogni caso, eventuali spostamenti dello strumento durante il tempo di 30/100 di secondo non permetterebbero alcuna misurazione e sul display dello strumento sarebbe visualizzato un messaggio d'errore.

La misurazione viene interrotta e visualizzato un messaggio d'errore anche nel caso che dopo aver inquadrato un veicolo questi esca dall'inquadratura e venga inquadrato un altro veicolo che preceda, segua o sia appaiato;

- non appare condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui deve ritenersi la illegittimità del D.M. di omologazione del Telelaser in questione: come è stato prima spiegato, l'apparecchiatura è conforme ai requisiti prescritti dall'art 345 citato;
- nel verbale dell'accertamento, compilato in ogni sua parte, è specificato che il veicolo Mercedes targato TGAY112TT, al Km. 1 + 261 dello Svincolo Raccordo Autostradale sulla direttrice Fernetto Valico, procedeva ad una velocità misurata di 95 Km/h, detratta la tolleranza di legge di Km. 6, superando di Km. 45 il limite massimo di velocità stabilito in Km. 50.

Giusti motivi inducono a compensare le spese di giudizio.

### **PER QUESTI MOTIVI**

ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando:

1) rigetta il ricorso e convalida l'opposta sanzione;

2) giusti motivi inducono a compensare le spese di giudizio.

Trieste, 19/09/01

IL GIUDICE DI PACE

Giuseppe Garano